



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

(CORPO DI POLIZIA LOCALE)

ORDINANZA N 92 DEL 29.10.25

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA IN VIA MARTIN LUTER KING PER
INTERVENTI DI SPAZZAMENTO MECCANICO**

Viste:

La Determinazione Dirigenziale relativa all'affidamento dell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento dei R.U. alla Ditta

Il contratto stipulato inerente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in data 29/04/2021 – nr. rep. 513 acquisito agli atti al nr prot. gen. 82526/2021 e rilevato che il corrispondente contratto prevede anche di utilizzare un sistema di spazzamento meccanizzato della strada.

Verificato che per la corretta esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato della strada è necessario che la carreggiata stradale sia sgombra da veicoli in sosta, prevedendo quindi di vietare la sosta e la fermata nelle aree parcheggio di Via Martin Luther King nella programmazione seguente:

- 1° sabato del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Visti

- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 5 e 7 del CDS - d.lgs. 285/1992 e il regolamento di esecuzione ed attuazione - D.P.R. 495/1992.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Visto lo stato dei luoghi e il traffico che vi si svolge.

Visto il decreto Legislativo n. 267/00.

Richiamato il Decreto Sindacale di nomina Dirigenziale n. 7/2024.

DISPONE

Il divieto di fermata e sosta veicolare, con rimozione forzata, nelle aree parcheggio di Via Martin Luther King, interessata dal servizio di spazzamento stradale meccanizzato, nella programmazione seguente:

- 1° sabato del mese dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Che la presente Ordinanza sia consegnata alla Ditta incaricata, con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno, a persone e/o cose, che dovesse derivarne sia agli utenti della strada che all'Ente proprietario

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo con l'installazione della segnaletica stradale verticale nel rispetto della normativa del C. d. S. (d.lgs. 285/1992).

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni previste dal C.D.S. (d.lgs. 285/1992).

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 – terzo comma – del D. L.vo 30.4.1992 n. 285, contro la presente Disposizione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE / C.TE DI P.L.
Dott. Antonello GRASSI

Il presente documento viene sottoscritto digitalmente (D.lgs n. 85/2005)